

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

## **SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Denominazione:** Iccrea BancaImpresa S.p.A.

**Sede Legale:** Via Lucrezia Romana n. 41/47 - 00178 ROMA

**Capitale sociale:** Euro 674.765.258,55, interamente versato

**Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale:** 02820100580

**Numero Repertorio Economico Amministrativo:** 417224

**Partita IVA:** n. 01122141003

**Sito internet:** [www.iccreabancaimpresa.it](http://www.iccreabancaimpresa.it)

**Indirizzo di posta elettronica:** [info@iccreabi.bcc.it](mailto:info@iccreabi.bcc.it)

**Numero di fax:** 06.72078409

**Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia:** 5405

**Codice ABI:** 3123.7 **Codice CAB:** 03200

**Gruppo Bancario di appartenenza:** Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586

Le richieste di informazioni relative alla concessione del credito di firma e alla conclusione del relativo contratto possono essere effettuate telefonando al numero 06.72071 oppure al 800-525454

## **SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

**Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente**

**Nome e Cognome**

**Indirizzo**

**Telefono**

**E-mail**

**Qualifica del soggetto convenzionato**

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

## **SEZIONE 2 - CHE COSA E' IL CREDITO DI FIRMA**

Con il credito di firma la Banca rilascia in favore di un soggetto beneficiario, in qualità di creditore garantito, una fideiussione o altra garanzia personale, anche a prima richiesta, con la quale viene garantito l'adempimento di un'obbligazione contratta dal Cliente e/o da un soggetto terzo, in qualità di debitori principali.

La Banca ha il diritto di surrogarsi nei diritti e nei privilegi del creditore garantito se ha adempiuto l'obbligazione garantita a causa dell'inadempimento dei debitori principali.

Il credito di firma può essere richiesto da imprese appartenenti a tutti i settori (ad es. industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio) per il rilascio di garanzie, anche a prima richiesta, riguardanti obbligazioni da adempiersi in Italia.

Il credito di firma può:

- avere una durata a breve, medio e lungo termine, di norma correlata alla durata dell'obbligazione garantita;
- essere assistito da garanzie reali (ad es.: pegno, ipoteca) o personali (ad es.: fideiussioni, lettere di patronage) costituite in favore della Banca dal Cliente o da un soggetto terzo. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sui rischi tipici delle garanzie che devono essere rilasciate dai debitori garantiti si rinvia ai relativi fogli informativi.
- prevedere obblighi di informazione periodica, da parte del beneficiario, sulle condizioni economiche del debitore;
- prevedere, in caso di credito parzialmente garantito, una limitazione della garanzia alla sola quota dell'esposizione debitoria eccedente la parte non garantita;
- prevedere l'obbligo della preventiva escussione del debitore.

### **RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**

#### **A) Escussione della garanzia prestata dal Cliente e/o dal soggetto garantito:**

la Banca che ha adempiuto l'obbligazione garantita a causa dell'inadempimento dei debitori principali può esercitare nei confronti questi ultimi il proprio diritto di regresso ed escutere le garanzie rilasciate dagli stessi.

Con l'escussione la Banca richiede ai debitori principali di ricevere quanto dalla stessa corrisposto al creditore garantito a seguito dell'escussione della fideiussione o di altra garanzia personale rilasciata con il credito di firma.

### SEZIONE 3 - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese per la stipula del contratto	Spese di istruttoria	1% dell'importo di cui la banca garantisce il pagamento, con un minimo di € 400,00 da versare in caso di mancato perfezionamento del credito di firma
	Spese di informativa precontrattuale	€ 10,00
	Spese notarili per estratti o procure	€ 100,00
Spese per la gestione del contratto	Spese di certificazione per revisori di conti del cliente	€ 150,00
	Spese per attestazione di sussistenza di credito	€ 150,00
	Spese per revisione periodica (almeno annuale)	1% dell'importo di cui la banca garantisce il pagamento, con un minimo di € 400,00
<b>Spese per le comunicazioni ex art. 119 d.l. 385/93</b>		Euro 8,00
<b>Spese per invio copia documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, effettuata dal cliente/colui che succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nella gestione dei beni</b>		Pari ai costi di produzione di tale documentazione fino ad un massimo di Euro 200,00
<b>Commissione annuale per il rilascio della garanzia</b>		Min. 1,00% - Max. 6,50% dell'importo garantito con un minimo di €. 600,00
<b>Tasso annuo massimo per interessi di mora</b>		Euribor 6 mesi, act 365 maggiorato di 8 punti percentuali per anno, comunque nei limiti della Legge 108/96. Nel caso in cui l'Euribor rilevato dovesse essere inferiore a 0,00%, il tasso di mora che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari alla maggiorazione.

- Imposta di bollo: a carico del cliente, secondo la normativa vigente
- Imposte e tasse presenti e future come previste per legge: quelle previste dalle disposizioni legislative attualmente vigenti

### SEZIONE 4 - ULTERIORI COSTI RELATIVI AI SERVIZI ACCESSORI PRESTATI DA TERZI

VOCI	COSTI
Spese Legali in genere	Da corrispondere da parte del Cedente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	Recupero integrale del costo sopportato da Iccrea Bancalmpresa

## SEZIONE 5 - RECLAMI - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

### Reclami:

Per contestare un comportamento o un omissione della Banca, il Cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it](mailto:Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it). La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 10 giorni lavorativi**

**SEZIONE 5 - LEGENDA**

<b>COMMISSIONE SU CREDITO DI FIRMA</b>	commissione anticipata per anno o frazione, dovuta dal Cliente alla Banca quale corrispettivo del rilascio della garanzia, calcolata sull'ammontare massimo della garanzia medesima, per il periodo compreso tra la data di prestazione e la data di restituzione dell'atto originale di fideiussione o, in alternativa, la data d'acquisizione di dichiarazione liberatoria rilasciata dal creditore
<b>DEBITORE PRINCIPALE</b>	è il soggetto di cui la Banca garantisce l'adempimento
<b>CREDITORE GARANTITO</b>	è il soggetto beneficiario della garanzia rilasciata dalla Banca
<b>EURIBOR</b>	l'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate
<b>GARANTE</b>	è la Banca che rilascia la garanzia personale richiesta
<b>GARANZIA A PRIMA RICHIESTA</b>	la Banca in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna, entro un breve termine concordato, anche in caso di opposizione del debitore principale
<b>INFORMAZIONE PRE-CONTRATTUALE</b>	copia del testo contrattuale che il Cliente può richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la Banca e il Cliente alla stipula del contratto medesimo
<b>INTERESSE DI MORA</b>	rappresenta il maggior tasso da applicare alle somme pagate tardivamente
<b>REGRESSO</b>	è il diritto che ha la Banca di agire nei confronti del debitore principale e di eventuali garanti, quando ha pagato quanto dovuto in base all'escussione della garanzia di firma rilasciata
<b>SPESE ISTRUTTORIA</b>	spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la concedibilità e/o la revisione di un fido
<b>SURROGA</b>	è il diritto che ha la Banca di rivalersi sui diritti, privilegi e garanzie che il creditore ha nei confronti del debitore principale, quando ha pagato tutto quanto dovuto a seguito dell'escussione della garanzia di firma rilasciata
<b>TASSO ANNUO MASSIMO PER INTERESSI DI MORA</b>	tasso annuo con capitalizzazione trimestrale calcolato sulle somme pagate dalla banca in esecuzione del contratto di fideiussione e non rimborsate dal cliente. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni